

## **I POTESI DI ACCORDO**

### **PREMESSA**

Le parti, nel definire il presente accordo, hanno inteso perseguire una maggiore qualificazione delle relazioni sindacali sia a livello territoriale che aziendale, dunque, ribadiscono l'impegno a promuovere, per quanto di loro competenza, iniziative idonee a garantire un'ulteriore crescita dei livelli qualificativi dei servizi prestati dalle aziende nell'ambito di una equilibrata prospettiva di sviluppo che salvaguardi ed incrementi i livelli occupazionali e professionali esistenti nonché la sicurezza personale e collettiva delle Guardie Particolari Giurate addette ai servizi.

### **SI E' STIPULATO**


il seguente Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro da valere per tutti i Dipendenti degli Istituti di Vigilanza Privata operanti nella città e provincia di Vicenza

### **TITOLO 1**

#### **VALIDITÀ' E SFERA DI APPLICAZIONE**

##### **Art. 1**

Il presente Contratto Integrativo Provinciale disciplina, in maniera unitaria il rapporto di lavoro per tutto il territorio della città e provincia di Vicenza, per i dipendenti di tutti gli istituti di vigilanza, in qualunque forma costituiti che



The bottom of the page contains several handwritten signatures in black ink, representing the various parties involved in the agreement. The signatures are written in a cursive style and are scattered across the lower half of the page, below the text of Article 1.

svolgono tutte le attività di cui agli artt. 1 e 64 del vigente CCNL per conto terzi a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

## Art. 2

Il presente Contratto Integrativo Provinciale disciplina, in maniera unitaria, il rapporto per tutto il territorio della città e Provincia di Vicenza tra gli Istituti di Vigilanza ed il relativo personale dipendente.

Per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile che annulla e sostituisce, per le materie qui trattate, ad ogni effetto, le norme di tutti i precedenti contratti integrativi provinciali, fatte salve le condizioni di miglior favore previste da accordi aziendali.

Per quanto non previsto, dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia e quelle previste dal C.C.N.L. del settore.

## TITOLO II

### RELAZIONI SINDACALI

## Art. 3 diritti di informazione

Allo scopo di dare concreta attuazione a quanto previsto dall'art. 9 del vigente C.C.N.L., in materia d'informazione, gli Istituti forniranno alle strutture sindacali provinciali firmatarie del presente Contratto, congiuntamente alle R.S.U. e R.S.A., semestralmente, informazioni con particolare riferimento a:




A collection of approximately ten handwritten signatures in black ink, arranged horizontally across the bottom of the page. The signatures vary in style, from cursive to more formal block letters, and are positioned over the bottom portion of the text area.

- a. aspetti generali d'ordine strutturale ed istituzionale;
- b. prospettive di sviluppo anche in relazione all'istituzione di nuovi tipi di servizi a seguito di modificazioni tecnologiche ed alle eventuali implicazioni occupazionali;
- c. iniziative di aggiornamento della professionalità;
- d. ai dati relativi al Turn Over ed all'andamento occupazionale generale, articolato per settore di attività (zona, banche, tele allarmi, ecc...);
- e. dati relativi ai lavoratori occupati nelle località - relativi trasferimenti - avvicinamenti.
- f. verifica sull'applicazione del presente accordo.
- g. Viste le problematiche relative alla sicurezza personale e collettiva delle Guardie Particolari Giurate le parti condividono la necessità di avviare percorsi conoscitivi sugli eventuali programmi - investimenti degli Istituti di Vigilanza e la loro concretizzazione, atte a migliorare le condizioni di sicurezza dei singoli istituti.
- h. A tale scopo, su richiesta delle Segreterie provinciali di FILGAMES-CGIL - FISASCAT CISL - UILTUCS UIL le parti si incontreranno entro la fine di Settembre di ogni anno, l'incontro dovrà avvenire entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della richiesta d'incontro.

#### Art. 4 Ente Bilaterale Regionale Veneto

Così come previsto dall'art. 11 del C.C.N.L le parti auspicano che venga istituito, nel più breve tempo possibile e comunque entro il corrente anno, l'ENTE BILATERALE REGIONALE VENETO, del settore.



Nel caso in cui entro il 31.12.02 l'ente Bilaterale Regionale non dovesse essere costituito le parti concordano di incontrarsi per verificare l'opportunità di istituire l'Ente Bilaterale della provincia di Vicenza.

Gli scopi dell'Ente Bilaterale sono quelli previsti dal CCNL, ed in particolare:

- Predisporre programmi e moduli formativi, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 25 del C.C.N.L., individuando i fabbisogni formativi a livello regionale e specifici della provincia di Vicenza.



In questo contesto gli Istituti di Vigilanza comunicheranno all'Ente Bilaterale eventuali assunzioni in C.F.L., apprendistato, part - time e tempo determinato.

- Attuare le intese sull'assistenza sanitaria integrativa a carattere regionale, come previsto dagli art. 12, 13 del C.C.N.L.

### TITOLO III FORMAZIONE


#### Art. 5 Formazione

Le parti, nel rivendicare il loro esclusivo diritto - dovere nel promuovere la formazione professionale dei lavoratori ed in attesa di quanto verrà attuato in sede di Ente Bilaterale Nazionale e/o Regionale e/o Provinciale, ritengono di dover definire, sin d'ora, alcune linee guida in materia di formazione ed aggiornamento professionale.



Pertanto, concordano quanto di seguito.

- a. Entro e non oltre il 31.12.2002 verrà commissionato, a spese degli istituti di vigilanza, alle Associazioni ed alle OO.SS firmatarie del presente accordo uno studio di analisi per verificare i fabbisogni ed i percorsi formativi.
- b. I corsi di formazione saranno finalizzati all'acquisizione di professionalità elevate, professionalità intermedie, professionalità atte ad agevolare l'inserimento – aggiornamento professionale, conoscenza del C.C.N.L. del presente accordo e D.Lgs. 626/94.
- c. Alle aspiranti G.P.G. verranno consegnati, a cura degli Istituti, moduli formativi, predisposti dalla Commissione Paritetica di cui al precedente punto a) finalizzati alla conoscenza dei compiti e dei diritti – doveri della G.P.G., delle prescrizioni, delle cautele, della sicurezza sul lavoro, delle tecniche operative per l'esecuzione dei singoli servizi e degli apparati ricetrasmittenti; unitamente ai moduli formativi verrà consegnato un questionario che le G.P.G. dovranno compilare e riconsegnare sottoscritto prima dell'assunzione al fine di stabilire il grado di addestramento. Sempre prima dell'assunzione le stesse dovranno addestrarsi all'uso delle armi ed ottenere, secondo le leggi ed i regolamenti in vigore, la licenza di porto di pistola.
- d. Dopo l'assunzione, previa una formazione pratica sull'utilizzo degli apparati ricetrasmittenti, unitamente a 35 ore di servizio svolte in affiancamento operativo con G.P.G. esperte, entro i primi sei mesi di



Handwritten signatures of the signatories, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

attività, verranno impartite delle ore di addestramento teorico secondo il percorso predisposto dalla Commissione di cui al precedente punto a).

Qualora l'assunzione si riferisca a un lavoratore che abbia effettuato l'addestramento come sopra precisato presso altro Istituto di vigilanza negli ultimi 12 mesi, il medesimo sarà esonerato dall'attività addestrativa presso l'Azienda di nuova assunzione.

L'attività formativa di cui al presente punto d) s'intende retribuita ed i relativi costi saranno a totale carico degli Istituti.

#### **Art. 6 Aggiornamento professionale**

A cura dell'Istituto, le G.P.G. sono informate, mediante conferenze o moduli formativi predisposti dalla Commissione Paritetica di cui al precedente art. 5 punto a) dell'eventuale sopravvenienza di norme abrogative e/o sostitutive di precedenti disposizioni.

Ogni quattro mesi ciascuna guardia giurata effettua esercitazioni di tiro con l'arma in dotazione.

Per ciascuna guardia giurata è istituito un libretto di tiro dal quale risulti la data di effettuazione delle esercitazioni, il numero dei colpi esplosi (almeno 50 in ogni esercitazione) ed i risultati conseguiti.

La guardia giurata appone la propria firma nel libretto di tiro per ogni esercitazione svolta.

Le ore di partecipazione alle conferenze saranno retribuite, mentre le esercitazioni di tiro, i cui costi saranno a carico degli Istituti, verranno forfettariamente retribuita in misura corrispondente ad 1 ora di normale

retribuzione per ogni esercitazione. I lavoratori avranno l'obbligo a parteciparvi.

#### TITOLO IV TUTELE E GARANZIE

##### Art. 7 Disposizioni

Per ogni servizio che espletano, le Guardie Particolari Giurate ricevono dall'Istituto di Vigilanza le relative disposizioni scritte di carattere generico e specifico.


L'Istituto si assicura che i propri dipendenti siano perfettamente a conoscenza delle norme che regolano il servizio.

##### Art. 8 Controllo

L'Istituto vigila sull'adempimento delle prescrizioni da parte delle Guardie Particolari Giurate per l'esecuzione dei singoli servizi, adottando provvedimenti di competenza, segnalando la situazione al Questore.

##### Art. 9 Assicurazione – Polizza Ass. Intortuni

Gli Istituti si impegnano ad elevare gli attuali massimali della polizza assicurativa per il personale del ruolo tecnico operativo, di cui all'art. 113 del C.C.N.L., fino a raggiungere importi non inferiori ad un incremento del



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

20%; e ciò sia per il caso di morte quanto per il caso di inabilità permanente assoluta, con decorrenza non oltre il 1 luglio 2002.


**Art. 10 Patente di Guida**

Per i vigili ai quali venga sospesa o ritirata la patente di guida per fatti avvenuti durante il servizio, gli istituti valuteranno la possibilità di mantenerlo in servizio, adibendolo a mansioni eventualmente compatibili, considerate le circostanze che hanno determinato il provvedimento di sospensione o revoca.

**Art. 11 Cambio di appalto**

Le parti convengono sulla opportunità dell'attivazione di iniziative che consentano di fornire adeguate e tempestive risposte alle esigenze del settore, in materia di cambio di appalto, che consentano il naturale evolversi del rapporto di lavoro e riconoscono che presupposto necessario per realizzare quanto sopra delineato, sia il rispetto di tutte le norme del C.C.N.L., del presente integrativo territoriale e degli accordi aziendali.

A tale scopo le parti si impegnano ad esercitare iniziative, in tutto il territorio Vicentino, al fine di sollecitare l'autorità prefettizia, il Questore, la Provincia e gli Enti Pubblici affinché nei Bandi di gara per gli appalti sia



richiesta, dagli stessi Enti, l'applicazione ed il rispetto rigoroso del C.C.N.L. e dell'Integrativo Territoriale del settore.


Pertanto al fine di divenire ad una normativa condivisa e regolatrice delle procedure del cambio appalto le parti concordano quanto segue:

- a. gli Istituti di Vigilanza invieranno, alle segreterie provinciali di FILCAMS CGIL - FISASCAT CISL - UILTUCS UIL, tempestivamente e preventivamente, ove possibile, alla cessazione dell'appalto, comunicazioni relative agli appalti pubblici decaduti;
- b. per quanto attiene agli appalti con soggetti privati, nei limiti della riservatezza, a discrezione degli Istituti di Vigilanza, questi seguiranno identica procedura prevista dal presente articolo, punto 1., fatto salvo quanto previsto dall'art. 26 C.C.N.L.;

su richiesta delle Segreterie provinciali FILCAMS - FISASCAT - UILTUCS gli Istituti di Vigilanza incontreranno le OO.SS. entro tre giorni dal ricevimento della richiesta di incontro, per discutere eventuali problematiche che dovessero emergere

#### **Art. 12 Pari opportunità**

Le parti rilevano che la piena applicazione della L. 8 marzo 2000 n. 53, 125/91, raccomandazione CEE e successive modificazioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a large, stylized signature. In the center, there are several smaller, more legible signatures. On the right, there are more signatures, some appearing to be initials or shorter names. The signatures are scattered across the bottom of the page, below the main text.



coordinamento dei tempi della città, è subordinato all'emanazione di ulteriori provvedimenti legislativi attuativi che al momento della sottoscrizione del presente accordo non sono stati emanati dal legislatore. Le parti intendono, visto quanto stabilito dall'art. 28 del C.C.N.L., l'adesione degli Istituti di Vigilanza agli schemi di progetto di formazione, che verranno proposti alle Organizzazioni firmatarie del presente accordo dal costituendo Ente Bilaterale Veneto e/o Vicentino, e le eventuali sperimentazione di nuovi schemi d'orari di lavoro, concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il presente accordo, titolo per la fruizione dei benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

**Art. 13 Congedi parentali**

Quale condizione di miglior favore rispetto a quanto stabilito dalla legge e dal C.C.N.L., al genitore che si astiene dal lavoro durante i primi 3 anni di vita per malattia del bambino, attestata da certificato medico specialistico del S.S.N., verranno concessi permessi per un massimo di 4 giorni annui, retribuiti al 100% della normale retribuzione.

**Art. 14 Ferie**

Le ferie saranno godute nell'anno di maturazione e non potranno essere divise di massima in più di due periodi.



Il programma ferie sarà effettuato mediante la compilazione di uno stampato nel quale il lavoratore, entro il 28 febbraio di ogni anno, indicherà il periodo o i periodi in cui intende fruirle.

Sulla scorta di dette indicazioni, compatibilmente con le esigenze tecniche aziendali, l'Azienda e le R.S.U. / R.S.A. predisporranno il piano di ferie entro il 31.12.2003 gli Istituti di Vigilanza evidenzieranno nei prospetti paga le ferie maturate, godute e residue, distinte dai permessi previsti dall'art.70.

**Art. 15 Assistenza legale**

Gli Istituti forniranno a proprie spese opportuna assistenza legale al vigilante sottoposto a procedimento penale per fatti da questi compiuti in esecuzione di disposizioni di servizio e considereranno come orario di lavoro effettivo il tempo impiegato per le convocazioni presso l'avvocato, organi di polizia e giudiziaria.

Restano esclusi i casi in cui si determini una contrapposizione di interessi tra le parti, tale da rendere oggettivamente incompatibile la tutela di cui al presente articolo.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a large, stylized signature. In the center, there are several smaller signatures and initials, including one that appears to be 'P'. On the right, there are more signatures, including one that looks like 'B.' and another that is a large, circular mark. The handwriting is cursive and somewhat illegible.

**TITOLO V**  
**TRATTAMENTO ECONOMICO**

**Art. 16 Ticket**

Con effetto 30 aprile 2002 viene soppressa l'indennità di mensa, di cui all'art. 16 del C.I.P. 17/02/93 che, pertanto, con tale data non verrà più erogata.

Con effetto 1 maggio 2002 a tutti i lavoratori sarà fornito un buono-pasto del valore di:

1 maggio 2002	1 maggio 2003	1 maggio 2004	1 maggio 2005
€ 3,60	€ 3,90	€ 4,40	€ 5,16

per ogni giorno di effettiva presenza al lavoro.

Il relativo valore non è da considerarsi utile ai fini della determinazione della base di computo di alcun istituto contrattuale e/o legale e dunque neppure del T.F.R..

Gli Istituti che già corrispondevano il Ticket sono tenuti, ove del caso, ad elevare il valore dello stesso unicamente per la parte differenziale tra quanto previsto, alle singole scadenze, dal presente accordo e quanto in meno eventualmente corrisposto. Resta inteso che per il personale in servizio alla data di stipula del presente accordo restano fermi i maggiori valori in atto del ticket quale trattamento di miglior favore ad personam.

**Art. 16 bis Indennità**

Le indennità speciali in atto alla data del 8 maggio 2001 continueranno ad essere erogate a tutto il personale con l'aggiunta degli adeguamenti stabiliti dallo stesso C.C.N.L.

**Art. 17 Inquadramento G.P.G.**

Fermo restando, nel resto, quanto previsto dall'articolo 29 C.C.N.L. 8/01/02, il vigile, all'atto dell'assunzione, sarà inquadrato nel VI livello ma anche per i primi 12 mesi di servizio percepirà la retribuzione del V livello.


**Art. 18 Vestiario ed equipaggiamento**

Le parti concordano, nel rigoroso rispetto delle normative di legge in vigore, che all'atto dell'assunzione ad ogni Vigile, superato il periodo di prova, viene assegnato il vestiario come da allegato di ogni singolo istituto.

Per ragioni di comprovata necessità, in relazione all'effettiva usura, la sostituzione dei capi di vestiario, dovrà essere effettuata dall'azienda, senza tener conto dei limiti concordati.

Gli Istituti di Vigilanza, unitamente alle R.S.A., R.S.U. firmatari del presente accordo, potranno definire quantità, e modalità, di vestiario, alternative a quanto previsto dal presente articolo.

**Art. 19 Armamento**



Gli Istituti forniranno ai nuovi assunti che abbiano superato il periodo di prova, su richiesta degli stessi, un importo corrispondente al costo di mercato di una pistola Berretta 9 x 21.

Gli interessati restituiranno la predetta somma mediante trattenute mensili di eguale importo per 36 mesi.

**Art. 20 Missione trasferta**

Le parti ritenuta l'opportunità di una definizione convenzionale delle normali località di lavoro, convengono quanto segue:

- a. l'ambito territoriale entro cui si svolge l'attività degli Istituti è diviso in settori di raggio di 10 km, come da allegata piantina geografica, allegato B.,
- b. ciascun lavoratore del ruolo Tecnico operativo, superato il periodo di prova sarà assegnato ad uno dei settori, il cui ambito comprenderà agli effetti contrattuali, i Comuni costituenti la normale località di lavoro;
- c. fatto salvo quanto previsto dall'art.60 lettera d) del vigente C.C.N.L. è facoltà delle Aziende di comandare il lavoratore a prestare temporaneamente servizio oltre la cinta del settore d'assegnazione. In tal caso, al lavoratore che faccia uso di mezzo proprio e sempre che con ciò non venga ad essere favorito da un avvicinamento, competerà un'indennità di trasferta pari al costo di 3/5 di litro di benzina verde per

RP

chilometro, per il maggior percorso a partire dalla circonferenza del settore di appartenenza.

- d. Qualora, per esigenze di servizio il lavoratore venga comandato a prestare servizio con auto aziendale in un settore diverso da quello di assegnazione, allo stesso, sempre che non sia con ciò favorito da un avvicinamento, competerà a titolo di trasferta un'indennità pari al costo di 5/10 di litro di benzina verde per chilometro per il maggior percorso a partire dalla circonferenza del settore di appartenenza, resta inteso, fra le parti, che qualora si rendesse necessaria l'assegnazione ad un servizio diverso da quello di originaria assegnazione, per esigenze tecnico organizzative, ed il lavoratore con ciò venisse ad essere favorito da un avvicinamento, la normale località di lavoro sarà costituita agli effetti del presente articolo dal nuovo settore di assegnazione ed al lavoratore non competerà alcuna indennità di trasferta. Sarà cura dell'Istituto comunicare formalmente e con congruo anticipo, al lavoratore, l'assegnazione ad una nuova località;
- e. I firmatari del presente accordo si dichiarano disponibili ad esaminare e definire eventuali miglioramenti e/o miglorie di cui al punto a).

**Art. 21 Una tantum**

15

Ferma restando la decorrenza e la durata del presente Contratto, le Parti concordano che al personale in forza alla data di stipula del presente accordo, in relazione al periodo 1° maggio 2000 alla data odierna, gli istituti, con esclusione della NES, LA VIGILE SAN MARCO, erogheranno un importo "UNA TANTUM" di complessivi € 413,17.

Tale importo verrà erogato con le seguenti modalità:

- a. quanto a € 206,58 con la busta paga del mese di aprile 2003;
- b. quanto a € 206,58 con la busta paga del mese di aprile 2004.

In caso di inizio del rapporto di lavoro nel periodo tra il 1° maggio 2000 - 30 aprile 2002, l'importo di cui sopra sarà erogato in ragione di un ventiquattresimo per ogni mese di anzianità.

Analogamente si procederà per i casi in cui non si è dato luogo a retribuzione nello stesso periodo a norma di Legge e di Contratto.

Ai fini dell'erogazione degli importi "UNA TANTUM" di cui sopra, viene considerato mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni.

Gli importi "UNA TANTUM" di cui sopra non sono utili agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale né del trattamento di fine rapporto.

Qualora intervenga frattanto la risoluzione del rapporto di lavoro, ai lavoratori in questione, verrà erogato nell'ultima mensilità l'importo di una tantum maturato, calcolato con i criteri di cui sopra.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there are two large, stylized signatures. In the center, there are several smaller signatures and initials, including one that appears to be 'P. 16' with a small circle around the number. On the right, there are more signatures, including one that looks like 'Alf' and another that is a large, circular mark.


**TITOLO VI**  
**DISTRIBUZIONE CONTRATTO**

**Art. 22**

Le parti concordano altresì che, a cura degli Istituti di Vigilanza, verrà stampato il presente accordo per un numero di copie pari a n° 2000, i cui costi saranno ripartiti tra gli istituti, il 50% delle stesse saranno consegnate alle segreterie provinciali di FILCAMS CGIL – FISASCAT CISL – UILTUCSUIL.

Gli Istituti di Vigilanza consegneranno ad ogni Lavoratore assunto copia del presente contratto integrativo provinciale.

**TITOLO VII**  
**VIGENZA CONTRATTUALE**



17

**Art. 23**

Il presente C.I.P., stipulato in Vicenza il 18 aprile 2002, salve le diverse decorrenze stabilite, per i singoli istituti, dal testo dei relativi articoli, avrà decorrenza dal 01.05.2002 e scadrà il 30.09.2005 sia per la parte normativa sia per la parte retributiva, secondo quanto previsto dall'accordo Interconfederale del 23 Luglio 1993.


Esso si intenderà rinnovato di anno in anno qualora non sia disdettato da una delle parti a mezzo lettera raccomandata, secondo quanto previsto dall'art. 10 del vigente C.C.N.L.

In caso di disdetta le parti si impegnano ad iniziare le trattative di rinnovo del Contratto due mesi prima della scadenza stessa.

Il presente contratto, in caso di disdetta, continuerà ad avere valore finchè non sarà rinnovato.

**DICHIARAZIONE VERBALE**

Le parti si impegnano ad incontrarsi nell'arco dei prossimi due anni al fine di individuare criteri, indicatori e parametri per l'istituzione di un sistema di premiazione conforme a quello previsto dal protocollo 23 luglio 1993, che troverà applicazione nel prossimo incontro contrattuale.



**TITOLO VIII**

**OBBLIGHI**

**Art. 24 formalità**

Le parti s'impegnano a depositare presso la Direzione Provinciale del Lavoro, INPS - INAIL il presente contratto integrativo provinciale entro trenta giorni dalla sottoscrizione.

**PROTOCOLLO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO INTEGRATIVO  
PROVINCIALE PER I DIPENDENTI DA ISTITUTI DELLA  
VIGILANZA PRIVATA**

Le parti sottoscritte, in relazione a quanto previsto dal contratto integrativo provinciale, del quale il presente protocollo costituisce parte integrante, convengono quanto segue:

**1.1. CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per gli Istituti di vigilanza associati a Confcommercio di Vicenza, in riferimento a quanto previsto dall'art. 12 del CCNL nazionale e di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del Codice di procedura Civile, per tutte le controversie individuali singole o plurime, relative all'applicazione del

*(Handwritten signatures and initials)*

Contratto per dipendenti da istituti di vigilanza privata, è possibile esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale, da esperirsi, nella Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione delle Controversie, costituita presso l'Ente Bilaterale del settore Terziario della provincia di Vicenza, costituito tra l'Associazione del Commercio del Turismo e dei Servizi della provincia di Vicenza, firmataria del presente accordo e le organizzazioni sindacali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL,

1.2 COLLEGIO ARBITRALE

Confermando la validità dell'arbitrato come strumento alternativo al ricorso all'autorità giudiziaria, le parti concordano che competente a risolvere le controversie qualora il tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c. o di cui al precedente articolo non riesca o sia decorso il termine previsto per il suo espletamento, e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533, sia il Collegio Arbitrale per la provincia di Vicenza istituito presso l'Ente Bilaterale del settore Terziario della provincia di Vicenza;

1.3 CONTATTI DI FORMAZIONE E LAVORO

*[Handwritten signatures and initials]*

Le parti, viste le modifiche della disciplina legislativa dei contratti di formazione lavoro, nell'ottica di continuare a favorire l'inserimento di giovani negli Istituti del settore della vigilanza, ribadiscono il contenuto dell'accordo sindacale territoriale siglato il 15 dicembre 1991 in materia tra CONFCOMMERCIO E OO.SS; le Parti ritenendo tale strumento utile allo sviluppo del mercato del lavoro, convengono che i progetti relativi ai giovani da assumere con contratto di formazione lavoro, presso le aziende del settore, saranno sottoposti all'approvazione dell'Ente Bilaterale settore terziario della provincia di Vicenza e saranno conformi a quanto previsto in materia dall'art. 47 del CCNL;

Vicenza 18 aprile 2002

CONFCOMMERCIO	_____	ASSVIGILANZA	_____
RANGERS SRL	_____		
BATTISTOLLI SRL	_____		
CIVIS FIDELIS SRL	_____		
ANCR SRL	_____		
FILCAMS-CGIL	_____		
FISASCAT - CISL	_____		
UITUCS-UIL	_____		